

Osservatorio Astronomico d'Abruzzo

D.D. n. 228 /2022 del 22/12/2022

Oggetto: Procedura di selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di un Assegno di Ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca di tipologia "Post Dottorato", di durata di 24 mesi, per le esigenze del progetto "INAF Exploration of Diffuse Galaxies with Euclid" (INAF-EDGE) dal titolo: "Surface brightness fluctuation distances with simulated Euclid images".

Il Direttore dell'Osservatorio Astronomico di Abruzzo

VISTA la Legge 13 agosto 1984, numero 476 recante "*Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università*", ed, in particolare, l'articolo 4 recante disposizioni in materia fiscale; VISTA la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene "Nuove

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi" in particolare gli articoli 4, 5 e 6;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene "*Nuove*

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi", ed, in particolare gli articoli 4, 5 e 6;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modifiche e integrazioni, che contiene le

disposizioni normative in materia di "Assistenza, integrazione sociale e tutela dei diritti delle

persone portatrici di handicap" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, numero 487, e successive modifiche e

integrazioni, con il quale è stato emanato il "Regolamento che disciplina l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e

delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

VISTA la Legge 8 agosto 1995, numero 335 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare

l'articolo 2, commi 26 e seguenti recanti disposizioni in materia previdenziale;

VISTA la legge del 27 dicembre 1997, numero 449 recante "Misure per la stabilizzazione della finanza

pubblica", ed in particolare l'articolo 5, comma 6, recante disposizioni in materia di Assegni di

ricerca;

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, che prevede e disciplina la istituzione dello

"Istituto Nazionale di Astrofisica ("INAF")" e contiene "Norme relative allo Osservatorio

Vesuviano", ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1;

CONSIDERATO che, tra l'altro, l'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296,

definisce lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" come "...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e con strutture operative distribuite sul territorio, nel

quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici...";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, numero 394 aggiornato con le

modifiche apportate dal Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, numero 334,

recante disposizioni in materia di immigrazione;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche

e integrazioni, con il quale è stato emanato il "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche ed

integrazioni ed, in particolare, gli articoli 40, comma 1, 46, 47, 48, 71 e 74;

VISTO il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, numero 151, e successive modifiche ed integrazioni, con

il quale è stato emanato il "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della Legge 8 marzo 2000,

numero 53", ed, in particolare, gli articoli 17 e 22;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, che

contiene le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni

pubbliche" e, in particolare, gli articoli 1, 2, 4, 16, 17, 30, 34-bis, 35, 35-bis, 36 e 38;



VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 4 aprile 2002, che contiene le

norme per la corretta "Attuazione dell'articolo 80, comma 12, della Legge 23 dicembre 2000, numero 388, in materia di tutela della maternità e di assegni al nucleo familiare per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, numero 335";

la Legge 11 luglio 2002, numero 148, che "Ratifica ed esegue la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione Europea, sottoscritta a Lisbona l'11 aprile 1997", e contiene "Norme di adeguamento dell'ordinamento

interno", ed, in particolare, l'articolo 5;

la Legge 26 gennaio 2003, numero 3, che contiene alcune "Disposizioni ordinamentali in materia **VISTA** di pubblica amministrazione", ed, in particolare, l'articolo 27;

il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato **VISTO** emanato il "Regolamento per la amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla *Legge 20 marzo 1975, numero 70*";

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, che disciplina il "Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofisica", come modificato e integrato dallo "Allegato 2" del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, numero 38, che prevede e disciplina la "Istituzione dello Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica ("INRIM"), a norma dell'articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, numero *137*":

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato adottato il "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, numero 68, con il quale è stato emanato, ai sensi dell'articolo 27 della Legge 26 gennaio 2003, numero 3, il "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata", ed, in particolare, l'articolo 16;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, con il quale è stato adottato il "Codice della Amministrazione Digitale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Supplemento Ordinario alla Serie Generale del 16 maggio 2005, numero 112;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, numero 198, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato adottato, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, numero 246, il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";

VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 recante "Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, numero *335*;

VISTA la Legge 27 settembre 2007, numero 165, che definisce i principi e i criteri direttivi della "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca";

il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, e successive modifiche ed integrazioni, emanato in "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, numero 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2009, numero 189 relativo al "Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, numero 148, e in particolare l'articolo 4 che prevede ai commi 1 e 2:

> 1. Ai fini del riconoscimento dei titoli di studio per le finalità di cui ai commi 2, 3 e 4, le amministrazioni interessate trasmettono la documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) o b), al Ministero. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze, il Ministero trasmette il proprio motivato parere alle amministrazioni competenti, le quali adottano il provvedimento di riconoscimento. Il provvedimento è comunicato all'interessato e al Ministero.

> 2. La valutazione dei titoli di studio, ai fini della partecipazione a selezioni per l'assegnazione di borse di studio e altri benefici, conseguenti al possesso di tali titoli, erogati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni, è di competenza dell'amministrazione interessata, acquisito il parere del Ministero;

VISTO

VISTA



CONSIDERATO che il Ministero della Università e della Ricerca, in sede di interpretazione delle norme contenute

nel Decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2009, numero 189, ha più volte chiarito che le stesse si applicano anche agli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, assimilabili a tutti gli effetti agli "...altri benefici..." citati nell'articolo 4, comma 2, del medesimo Decreto;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, che disciplina il "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165";

la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, **VISTA** del 3 settembre 2010, numero 12, che contiene alcuni chiarimenti e indicazioni operative in merito alle "Procedure concorsuali ed informatizzazione", alle "Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni" e ai "Criteri interpretativi sull'utilizzo della Posta Elettronica Certificata":

VISTO il Decreto Legge 30 aprile 2022, numero 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, recante: "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)." ed in particolare l'articolo 6 quaterdieces";

la Legge 30 dicembre 2010, numero 240 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme **VISTA** in materia di organizzazione delle Università di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" ed in particolare l'articolo 22 recante disposizioni in materia di "Assegni di ricerca";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica 9 marzo 2011, numero 102, con il quale è stato fissato l'importo minimo degli assegni di ricerca;

VISTA la circolare del Ministero della Università e della Ricerca del 8 luglio 2022 prot. 9393 ed in particolare "Il comma 6-quaterdecies detta, invece, la disciplina transitoria per gli assegni di ricerca in relazione ai quali, per i 180 giorni seguenti all'entrata in vigore della legge n. 79, si rende ancora possibile l'indizione di procedure per il conferimento degli stessi in presenza di due condizioni, alternative tra loro: che le relative risorse siano stato state già programmate alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero che le stesse vengano deliberate dagli organi di governo dell'ateneo entro il predetto termine di 180 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni. Resta inteso che, anche successivamente allo stesso termine, gli assegni di ricerca già in essere restano regolati dalle disposizioni vigenti al momento della loro attivazione, inclusive della disciplina dei regolamenti di ateneo relativamente alle possibilità di proroga o rinnovo.":

> la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione del 22 dicembre 2011, numero 14, che contiene "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, della Legge 12 novembre 2011, numero 183";

> il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, che contiene alcune "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, ed, in particolare, l'articolo 5, comma 9; la Legge 6 novembre 2012, numero 190, che contiene "Disposizioni per la prevenzione e la

> repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione", ed, in particolare, l'articolo 1, commi 7, 8, 10,15 e 35;

CONSIDERATO che, nel rispetto dei "principi" e dei "criteri direttivi" definiti dall'articolo 1, comma 35, della Legge 6 novembre 2012, numero 190, con il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, sono state emanate le "Disposizioni" che hanno "riordinato" in un unico "corpo normativo" la "Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

il Decreto Legge 24 giugno 2014, numero 90, che contiene "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per la efficienza degli uffici giudiziari". convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, numero 114, ed, in particolare, l'articolo 6, comma 1;

VISTA la Legge 27 febbraio 2015 n. 11 di conversione con modifiche del D.L. 31 dicembre 2004 n. 192, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" ed in particolare l'art. 6 comma

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO



2-bis che recita "La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22, comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogata di due anni";

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, numero 97, che ha modificato e integrato, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, le disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012, numero 190, e nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, ai fini della "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza";

il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, numero 179, che contiene "Modifiche ed integrazioni al Codice della Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che disciplina la "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124";

VISTO il "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva 95/46/CE", denominato anche "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" ("RGPD"), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018;

VISTO

il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, numero 101, che contiene alcune "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva 95/46/CE", denominato anche "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" ("RGPD");

VISTA la Circolare dell'INPS del 11 febbraio 2022, numero 25 avente ad oggetto "Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, numero 335. Aliquote contributive reddito per l'anno 2022. Nuove aliquote contributive";

VISTO il Decreto Legge 1° aprile 2021, numero 44 che prevede "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici", convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, numero 76 e, in particolare, l'art. 10 "Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici";

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 25 maggio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 31 maggio 2022, numero 126, contenente il "protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici" fino al 31 dicembre 2022;

VISTO lo "*Statuto*" dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*", definitivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, pubblicato sul "*Sito Web Istituzionale*" il 7 settembre 2018 ed entrato in vigore il 24 settembre 2018 e successive modifiche e integrazioni;

il "Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 5 giugno 2020, numero 46, modificato dal medesimo Organo con Delibera del 29 aprile 2021, numero 21, pubblicato in data 24 giugno 2021 ed entrato in vigore il 9 luglio 2021 e successive modifiche ed integrazioni;

il "Regolamento del Personale dello Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera dell'11 maggio 2015, numero 23, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 30 ottobre 2015, numero 253, e, in particolare, l'articolo 16, comma 1, il quale stabilisce che lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" può "...conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi della normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto da un apposito Disciplinare adottato dal Consiglio di Amministrazione...";

la Delibera del 25 febbraio 2021, numero 8, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'articolo 21 del predetto "*Regolamento*";

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA



CONSIDERATO che il "Regolamento del Personale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica", con la modifica innanzi specificata, è stato pubblicato in data 24 giugno 2021 ed è entrato in vigore il 9 luglio 2021;

VISTO il "Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale dello Istituto Nazionale di Astrofisica", predisposto ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300;

VISTA la Delibera del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'articolo 14 del predetto "*Regolamento*";

visto il *Disciplinare per il conferimento di assegni per lo svolgimento dell'attività di ricerca dell'INAF*, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera numero 44/2011 del 22 giugno 2011 ed entrato in vigore il 1° luglio 2011, come modificato dalle delibere del medesimo Consiglio di Amministrazione numero 8/2011 del 13 ottobre 2011 e numero 2/2012 del 10 gennaio 2012;

VISTA la Delibera del Consiglio di amministrazione numero 2 del 11 gennaio 2018 relativa alle "Linee di indirizzo in materia di assunzioni di personale in esito a procedure concorsuali;

VISTA la nota del Direttore Scientifico protocollo numero 673/2018/V/1 del 5 febbraio 2018 recante la "implementazione delle suddette linee guida per l'arruolamento del personale non di ruolo" dalla quale si evince che:

I bandi e le selezioni sono gestiti in autonomia dalle strutture che ne danno comunicazione alla Direzione Scientifica ed alla Direzione Generale, per i dovuti aggiornamenti dei data base del personale;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione numero 22/2018 del 23 marzo 2018 avente per oggetto le "Linee Guida per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca" dalla quale si evince che l'INAF può conferire assegni di ricerca, ai sensi dell'articolo 22 comma 1 della Legge 30 dicembre 2010 numero 240, secondo le seguenti tipologie:

Assegni di Professionalizzazione;

- Assegni Post Doc;

- Assegni Giovane Ricercatore;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione numero 23/2018 del 23 marzo 2018 avente ad oggetto "*Definizione delle Linee Guida in materia di reclutamento del personale non di ruolo*"; VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione numero 83/2018 del 18 settembre 2018 recante

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione numero 83/2018 del 18 settembre 2018 recante Approvazione della "Relazione" predisposta dal Presidente che definisce un "Programma Nazionale di Assegni di Ricerca" ed in particolare il paragrafo intitolato "Proposte di revisione dei criteri di definizione dei programmi degli assegni di ricerca";

VISTA la nota protocollo numero 6023, Titolo III - classe 3 del 22 ottobre 2018, del Direttore Scientifico dell'INAF avente per oggetto: "Richiamo urgente alla considerazione dei contenuti ed i dispostivi della delibera 83/2018 in materia di conferimento degli assegni di ricerca";

VISTA la nota del 1 febbraio 2019 Direttore Scientifico dell'INAF avente per oggetto: "Linee guida provvisorie per bandire Assegni di Ricerca approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 gennaio 2019";

VISTA la nota protocollo numero 2491, Titolo I – classe 3 del 16 maggio 2020, del Direttore Generale dell'INAF avente per oggetto: "Adozione della "Disciplina per la razionalizzazione delle procedure di reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca" e regolamentazione del regime transitorio":

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAF numero 54/2020 del 5 giugno 2020 che approva la "Disciplina per la razionalizzazione delle procedure di reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca" e, in particolare, l'articolo 2 in materia di "programmazione di rapporti di lavoro a tempo determinato e assegni di ricerca", l'articolo 3 in materia di "monitoraggio della dotazione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e di assegni di ricerca", e



l'articolo 4 in materia di "autonomia dei Centri di Responsabilità nell'emanazione di bandi di selezione per il reclutamento di personale a tempo determinato o per il conferimento di assegni di ricerca";

CONSIDERATO che con Decreto del Presidente n. 14 del 30 dicembre 2020 sono stati nominati alcuni Direttori delle strutture territoriali INAF a decorrere dal 1 gennaio 2021 per la durata di un triennio;

CONSIDERATO che con Determinazione del Direttore Generale n. 188/2020 del 30 dicembre 2020 sono stati conferiti gli incarichi dei Direttori delle strutture territoriali INAF e che alla scrivente è stato

conferito l'incarico di direttore dell'Osservatorio Astronomico di Abruzzo;

VISTA la nota circolare del 16 maggio 2022 del Direttore Generale, prot.8096, avente ad oggetto "Modifica di presentazione delle domande di ammissione alle procedure di selezione per il conferimento di borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca, scientifiche e tecnologiche e di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca";

PRESO ATTO della discussione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 settembre 2022 su Linee

Guida per il conferimento di Assegni di ricerca;

VISTA la richiesta del Dott. Michele Cantiello, Responsabile Scientifico locale del progetto di ricerca "INAF Exploration of Diffuse Galaxies with Euclid" (INAF-EDGE), acquisita al Prot. n. 1005 del 06/12/2022, di emissione di un bando per la selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di numero 1 Assegno di Ricerca tipologia "Post Dottorato", della durata di 24 mesi, dal titolo "Surface brightness fluctuation distances with simulated Euclid

images";

CONSIDERATO che il costo annuo dell'Assegno di Ricerca complessivo degli oneri previdenziali a carico dell'Ente, come sopra definito è pari ad euro 37.005,90¹, di cui euro 30.000 da corrispondere al titolare dell'assegno, ed euro 7.005,90 per il pagamento delle ritenute previdenziali a carico

dell'Ente; RAVVISATA dell'Ente; la necessità di dover procedere;

VISTA

l'informativa del 14/12/2022 (ticket 284731) con cui – ai sensi delle linee guida approvate dal CdA il 30.1.2018 – il Direttore dell'Osservatorio Astronomico d'Abruzzo ha comunicato alla Direzione Scientifica l'intenzione di attivare una procedura concorsuale per il conferimento di un Assegno di ricerca come sopra specificato e ha trasmesso lo schema del relativo Bando, che contiene i requisiti di ammissione alla procedura di selezione, stabilisce la prova di esame e ne disciplina lo svolgimento, individua i titoli valutabili e definisce le relative modalità di valutazione;

VISTO il riscontro al ticket 284731 con cui, in data 22/12/2022, la Direzione Scientifica ha dato riscontro alla predetta informativa;

ACCERTATO che la copertura finanziaria dell'assegno di ricerca è garantita dai fondi assegnati nel bilancio 2022 alla Funzione Obiettivo 1.05.12.01.12, CUP C13C22000720005, nell'ambito del Large Grant INAF "Exploration of Diffuse Galaxies with Euclid (INAF-EDGE)", ref. L. K. Hunt

DETERMINA

Art. 1- Progetto di ricerca

- 1. È indetta una selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca tipologia "Post Dottorato", della durata di 24 mesi, dal titolo: "Surface brightness fluctuation distances with simulated Euclid images", eventualmente rinnovabile annualmente previo parere positivo del responsabile scientifico e verifica della copertura finanziaria e comunque nei limiti previsti dall'articolo 22 comma 3 della Legge 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni.
- 2. Il vincitore/la vincitrice della selezione presterà la propria attività presso la sede dell'INAF-Osservatorio Astronomico di Abruzzo e collaborerà con il Responsabile Scientifico locale del progetto, Dott. Michele Cantiello,

¹ PARI AL LORDO ASSEGNO +23,353%



insieme alla PI nazionale della proposta, Dott.ssa Leslie K. Hunt (OA Arcetri, Firenze, Responsabile Scientifico nazionale del progetto), e al personale di ricerca delle altre strutture INAF ed Università partecipanti al progetto INAF-EDGE.

L'attività di ricerca da svolgere comprende:

- La simulazione di immagini *Euclid* per le finalità della misurazione del segnale delle Fluttuazioni di Brillanza Superficiale (*Surface brightness fluctuations*, SBF) in galassie esterne;
- L'adattamento di immagini da altre *facility* spaziali, in particolare *HST*, alle caratteristiche di immagini *Euclid*, cioè la "Euclidizzazione";
- La valutazione della pipeline di *Euclid* per la rivelazione di SBF, e la ricerca di metodi di mitigazione nel caso di difficoltà.
- 3. L'Assegno di Ricerca, finalizzato al progetto specificato, non è bandito a copertura di esigenze di personale dell'Ente o del progetto stesso, ma offre l'opportunità di svolgere attività di ricerca nel contesto del progetto a candidati che la ritengano utile al proprio percorso personale di crescita professionale. Si specifica che la presente procedura di selezione è contestualmente finalizzata:
 - o a offrire una opportunità di crescita professionale a giovani in possesso del titolo di dottore di ricerca, ad assegnisti di ricerca o a titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato, che intendano cimentarsi nel circuito nazionale ed internazionale della ricerca, in un'ottica di rotazione e di mobilità, ovvero ad arruolare specifiche professionalità nell'ambito di progetti e/o attività a termine;
 - o a coprire, quindi, posizioni che si collocano al di fuori della programmazione del fabbisogno del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che, conseguentemente, non costituiscono alcun presupposto vincolante per l'immissione nei servizi di ruolo a tempo indeterminato dell'Ente.
- 4. La titolarità dell'assegno di ricerca di cui alla presente selezione non prefigura, da parte dell'INAF, alcuna responsabilità in relazione alla futura posizione lavorativa del vincitore. La titolarità dell'assegno di ricerca di cui alla presente selezione non determinerà la formazione di nuove forme di precariato presso l'INAF.

Art. 2 – Requisiti di ammissione

- 1. Per l'ammissione alla procedura di selezione disciplinata dal presente "Bando" è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli:
 - Dottorato di ricerca in Astronomia, Fisica o Astrofisica o titolo di studio equivalente, conseguito presso Università, Istituti, Organismi o Centri di Ricerca o altri Enti qualificati, pubblici o privati, anche esteri, fermo restando che l'attinenza del Dottorato di Ricerca o del titolo equivalente verrà accertata dalla "Commissione Esaminatrice" di cui al successivo articolo 7;

oppure

- Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o Laurea specialistica o magistrale (nuovo ordinamento) in Astronomia, Fisica o Astrofisica o titolo equivalente, conseguito presso Università, Istituti, Organismi o Centri di Ricerca o altri Enti qualificati, pubblici o privati, anche esteri, fermo restando che l'attinenza della Laura o del titolo equivalente verrà accertata dalla "Commissione Esaminatrice" di cui al successivo articolo 7 e successiva documentata esperienza di almeno 3 (tre) anni in attività scientifiche o tecnologiche;
- 2. Ai soli fini della ammissione alla presente procedura di selezione, la equivalenza dei titoli di studio conseguiti in uno Stato estero verrà accertata dalla "*Commissione Esaminatrice*" di cui al successivo articolo 5, sulla base della documentazione prodotta dal candidato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), punto 2), del presente "*Bando*", fermo restando che, nel caso in cui il medesimo candidato risulti vincitore della predetta procedura, l'Amministrazione, recependo gli esiti dell'accertamento eseguito dalla "*Commissione Esaminatrice*", trasmetterà gli stessi, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) o b), del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2009, numero 189, corredata dalla istanza del candidato, al Ministero della Università e della Ricerca, ai fini della acquisizione del parere previsto dall'articolo 4, comma 2, del medesimo Decreto.



- 3. Le seguenti competenze ed esperienze saranno considerate requisiti preferenziali:
 - abilità di programmazione Python (e pacchetti associati: astropy, numpy, Scipy, matplotlib, pandas, jupyternotebook, ecc.);
 - esperienza con dati di survey ottiche e nel vicino IR;
 - esperienza con la simulazione di immagini di galassie (ad es. con tool come ArtPop);
 - conoscenza dei metodi e strumenti standard di riduzione ed analisi dati per l'astronomia (IRAF, SExtractor, Aladin, TopCat, ...).
- 4. I candidati che intendono partecipare alla procedura di selezione disciplinata dal presente "Bando", oltre al requisito di cui al precedente comma 1, devono possedere quelli di seguito specificati:
 - a) cittadinanza italiana, fatta eccezione:
 - i. per i soggetti che hanno la cittadinanza di uno Stato Membro della Unione Europea;
 - ii. per i soggetti che, sebbene non abbiano la cittadinanza di uno Stato Membro della Unione Europea, siano, comunque, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni;
 - iii. per i soggetti che non hanno la cittadinanza di uno Stato Membro della Unione Europea e che non siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, qualora vengano soddisfatte le condizioni previste dal successivo comma 5;
 - b) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza (requisito richiesto esclusivamente ai cittadini italiani);
 - c) età non inferiore ai diciotto anni;
 - d) godimento dei diritti civili e politici;
 - e) non avere riportato condanne penali (nel caso in cui il candidato abbia riportato condanne penali, le stesse debbono essere specificate nella domanda di partecipazione alla procedura di selezione);
 - f) non avere procedimenti penali in corso (nel caso in cui il candidato abbia procedimenti penali pendenti, gli stessi debbono essere specificati nella domanda di partecipazione alla procedura di selezione);
 - g) buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata.
- 5. Ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, numero 174, i cittadini degli Stati Membri della Unione Europea, come anche i cittadini degli Stati non appartenenti alla Unione Europea debbono:
 - a) possedere tutti i requisiti richiesti dal presente "Bando", fatta eccezione per la cittadinanza Italiana;
 - b) godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza e/o di provenienza;
 - c) avere una adeguata conoscenza della lingua italiana.
- 6. Tutti i requisiti richiesti dal presente "Bando" devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura di selezione.
- 7. I candidati verranno ammessi alla procedura di selezione con la riserva del successivo accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal presente "Bando" e dichiarati nelle rispettive domande.
- 8. Tutti i requisiti richiesti dal presente "Bando" devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura di selezione.

Art. 3 - Domanda di ammissione e modalità di presentazione

- 1. La domanda di ammissione alla procedura di selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui allo "*Allegato A*" del presente "*Bando*", e corredata di tutta la documentazione necessaria, <u>dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 30 aprile 2023</u> fermo restando che, qualora la scadenza del predetto termine coincida con un giorno festivo, la stessa verrà differita al giorno immediatamente successivo non festivo.
- 2. La domanda di ammissione alla procedura di selezione oggetto del presente "*Bando*" dovrà essere trasmessa, a pena di esclusione, con una delle seguenti modalità:
 - a) a mezzo di <u>raccomandata con avviso di ricevimento</u> (non fa fede il timbro postale di spedizione) al seguente indirizzo: "*Osservatorio Astronomico d'Abruzzo*", Via Mentore Maggini snc, 64100 Teramo, riportando sul frontespizio del plico che contiene la domanda la seguente dicitura: "*Selezione assegno di ricerca SBF EDGE*";



- b) a mezzo di <u>posta elettronica certificata</u>, in formato "*PDF*" o "*TIFF*", al seguente indirizzo: <u>inafoateramo@pcert.postecert.it</u>, riportando nell'oggetto della "*e-mail*" la seguente dicitura: "*Selezione assegno di ricerca SBF EDGE*";
- c) a mezzo di <u>corriere espresso autorizzato</u>, al seguente indirizzo: "*Osservatorio Astronomico d'Abruzzo"*, *Via Mentore Maggini snc*, 64100 Teramo, riportando, anche in questo caso, sul frontespizio del plico la seguente dicitura: "*Selezione assegno di ricerca SBF EDGE*".
- d) esclusivamente per i candidati, sia italiani che stranieri, che non sono titolari di una casella di posta elettronica certificata, è ammesso l'inoltro della domanda di partecipazione con posta elettronica ordinaria all'indirizzo inafoateramo@pcert.postecert.it, riportando nell'oggetto della "e-mail" la seguente dicitura: "Selezione assegno di ricerca SBF EDGE";
 - Sarà cura del candidato chiedere all'Amministrazione la conferma dell'avvenuta ricezione della domanda di partecipazione.
 - L'INAF-Osservatorio Astronomico d'Abruzzo non è in alcun modo responsabile dell'eventuale mancata consegna della domanda di partecipazione inoltrata tramite posta elettronica ordinaria e, pertanto, il candidato non potrà sollevare eccezioni di sorta in merito.
- 3. Nel caso di trasmissione della domanda di ammissione alla procedura di selezione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di corriere non farà fede il timbro di spedizione apposto dall'Ufficio Postale/corriere accettante. Le domande pervenute oltre il 30 aprile 2023 non saranno prese in considerazione.
- 4. <u>Non sono ammesse le domande di ammissione alla procedura di selezione che provengano da una casella di posta elettronica, sia ordinaria che certificata, il cui intestatario sia diverso dal soggetto che ha presentato la domanda.</u>
- 5. Le domande di ammissione alla procedura di selezione trasmesse in violazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi del presente articolo saranno considerate **irricevibili**.
- 7. Nel caso di trasmissione a mezzo di <u>posta elettronica</u>, <u>sia ordinaria che certificata</u>, la domanda di ammissione alla procedura di selezione dovrà essere inviata, <u>a pena di esclusione</u>, entro e non oltre le ore 23.59 (ora italiana) del giorno di scadenza fissato dal comma 1 del presente articolo, fermo restando che la data e l'ora di inoltro della domanda saranno certificate dal sistema informatico.
- 8. La domanda di ammissione alla procedura di selezione deve essere <u>sottoscritta con la firma autografa del candidato.</u>
- 9. Qualora la domanda di ammissione alla procedura di selezione venga inviata a mezzo di posta elettronica, ordinaria o certificata, la stessa dovrà essere sottoscritta con firma digitale o, alternativamente, con firma autografa e trasmessa unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità legale.
- 10. La firma del candidato in calce alla domanda <u>non è soggetta ad autenticazione</u>, ai sensi dell'articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni.
- 11. Il candidato verrà, in ogni caso, escluso dalla procedura di selezione oggetto del presente "*Bando*" con provvedimento motivato del Direttore dell'Osservatorio Astronomico d'Abruzzo, qualora:
 - a) la domanda di ammissione risulti priva della sottoscrizione prevista dal comma 8 del presente articolo;
 - b) la domanda venga presentata oltre il termine perentorio di scadenza fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.
- 12. Nella domanda di ammissione alla procedura di selezione redatta utilizzando l'Allegato A il candidato, consapevole che le dichiarazioni false sono punibili per legge e che l'Amministrazione potrà procedere a verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese, dovrà dichiarare sotto la propria personale responsabilità:
 - a) cognome e nome, luogo e data di nascita,
 - b) codice fiscale (per gli stranieri qualora disponibile);
 - c) località di residenza:
 - d) cittadinanza;
 - e) godimento dei diritti civili e politici nello Stato di cittadinanza, e per i cittadini italiani l'iscrizione alle liste elettorali del Comune di appartenenza;
 - f) di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso precisando, in caso contrario, quali condanne o procedimenti sussistano;



- g) il possesso dei requisiti indicati nell'articolo 2 comma 1 del presente bando, data e luogo del conseguimento ed eventuale votazione riportata fermo restando che:
 - 1) il candidato in possesso di titolo di studio conseguito all'estero è tenuto a dichiarare espressamente se lo stesso, in base alla normativa vigente in materia, sia già stato dichiarato equivalente o equipollente ad uno dei titoli richiesti ai fini della ammissione alla procedura di selezione oggetto del presente "Bando";
 - 2) in mancanza della dichiarazione di cui al precedente punto 1), il candidato è tenuto ad allegare alla domanda di ammissione alla procedura di selezione copia del certificato o, in alternativa, della documentazione che attesti il titolo di studio posseduto, gli esami sostenuti e/o le attività formative e di ricerca svolte e la votazione finale, al fine di consentire alla Commissione Esaminatrice di acquisire tutti gli elementi di valutazione necessari e/o utili per l'accertamento della sua equivalenza ad uno dei titoli richiesti ai fini della ammissione alla procedura di selezione oggetto del presente "Bando";
- h) di non ricadere in nessun caso di cumulo o incompatibilità di cui all'articolo 4; i) di non essere stato dispensato e/o destituito da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente rendimento;
- j) di non essere stato dichiarato decaduto da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, numero 3, per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero con mezzi fraudolenti;
- k) di non godere attualmente di altre borse di studio, assegni di ricerca o altre tipologie di collaborazione a qualsiasi titolo conferite, o di goderne e di essere disposto/a a rinunciarvi nel caso in cui risultasse vincitore/vincitrice;
- l) se abbia usufruito in precedenza di altre borse di studio, assegni di ricerca o altre tipologie di collaborazione di altri Enti Pubblici o privati e per quale durata;
- m) conoscenza della lingua inglese;
- n) di eleggere il domicilio presso il quale indirizzare tutte le comunicazioni relative al bando in oggetto;
- o) l'indirizzo di posta elettronica certificata o l'indirizzo di posta ordinaria alla quale inviare le comunicazioni inerenti la procedura e di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'amministrazione eventuali modifiche;
- p) la dichiarazione di presa visione e comprensione delle regole contenute nel presente bando.
- 13. Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, numero 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche nonché della Legge 183/2011, i titoli da allegare alla domanda o che il candidato ritenesse utile produrre ai fini della valutazione:
 - ❖ ove provenienti da altre pubbliche amministrazioni italiane, dovranno essere prodotti esclusivamente mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 (Allegato B), allegando fotocopia di un valido documento di riconoscimento: non verranno quindi accettati, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 183/2011, certificati provenienti da pubbliche amministrazioni italiane o da gestori italiani di pubblici servizi; le autocertificazioni possono essere utilizzate anche dai cittadini appartenenti all'Unione Europea;
 - ❖ ove provenienti da soggetti privati italiani, potranno essere prodotti in originale o in fotocopia, dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000 o autocertificati ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 (Allegato B);
 - ❖ in ogni caso, ove prodotti da cittadini non appartenenti all'Unione Europea (ove soggiornanti, in assenza di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza del candidato), tutti i documenti dovranno essere prodotti mediante certificazione o attestazione originale rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, corredata di dichiarazione di valore tradotta in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo avere ammonito sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri (articolo 3 co. 4 D.P.R. n. 445/2000). La dichiarazione di valore in loco viene rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana del Paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che ha rilasciato il titolo;



- 14. Le dichiarazioni sostitutive, ove ammesse, dovranno essere redatte in modo analitico, e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione, affinché la commissione esaminatrice possa utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono.
- 15. Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani possono essere utilizzate anche da cittadini dell'Unione Europea (articolo3, comma 1 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445) e da quelli soggiornanti in Italia nei limiti previsti dall'articolo 3 co. 2 e 3 del D.P.R. n. 445/2000.
- 16. In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese. Gli aspiranti autorizzeranno espressamente il trattamento dei propri dati personali da parte dell'Osservatorio, in adempimento ad obblighi di legge.
- 17. La domanda deve altresì contenere in allegato:
 - a) curriculum vitae et studiorum, redatto in lingua italiana o inglese, datato e sottoscritto ai sensi e con le modalità degli articoli 46 e 47 del DPR 445/200 e successive modifiche ed integrazioni al fine di attestare la veridicità del suo contenuto, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, ai sensi dei successivi articoli 75 e 76 del medesimo decreto e delle norme speciali vigenti in materia; b) Allegato B attestante il possesso dei requisiti, di cui all'articolo 2 del bando, e dei titoli di cui si chiede la valutazione (come ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo):
 - documentazione relativa all'esperienza pertinente l'argomento del presente bando, di cui all'oggetto e agli articoli 1 e 2;
 - pubblicazioni con allegate copie di quelle ritenute pertinenti agli argomenti del presente bando;
 - qualsiasi altro titolo, lavoro o pubblicazione il candidato ritenga utile per qualificare il proprio curriculum scientifico;
 - c) elenco di tutti i documenti presentati;
 - d) documento di riconoscimento in corso di validità.
 - 18. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione e potrà, in ogni fase, essere notificata l'esclusione dalla selezione per i seguenti motivi:
 - a) la domanda è stata presentata oltre il termine;
 - b) mancanza della firma;
 - c) mancanza della copia di un documento di identità valido;
 - d) mancanza dei requisiti indicati all'articolo 2.
 - 19. I candidati esclusi dalla selezione, con provvedimento motivato del Direttore dell'INAF-Osservatorio Astronomico d'Abruzzo, saranno avvisati a mezzo posta certificata.
 - 20. Qualora i motivi di esclusione venissero accertati dopo la conclusione della procedura selettiva il candidato perderà ogni diritto derivante dalla partecipazione alla selezione; parimenti si procederà qualora venisse accertata la produzione di dichiarazioni false.

Art. 4 – Incompatibilità

- 1. L'Assegno di Ricerca di cui al presente bando non può essere conferito al personale dipendente dell'INAF con contratto a tempo determinato o indeterminato.
- 2. Esso non è inoltre cumulabile con borse di studio o assegni di ricerca a qualsiasi titolo conferiti, da Università e da altri Enti e Istituzioni di ricerca, né con assegni e sovvenzioni di analoga natura, tranne quelle utili ad integrare l'attività dei titolari di assegni/borse con soggiorni all'estero, concesse da istituzioni nazionali o straniere.
- 3. Il/la titolare dell'assegno dovrà rilasciare in tal senso conforme dichiarazione esplicita di non sussistenza delle succitate situazioni inammissibili di cumulo all'atto dell'accettazione dell'assegno.
- 4. Il/la dipendente pubblico/a che risulti eventualmente destinatario/a dell'assegno di cui al presente bando, potrà esservi ammesso/a previo collocamento in aspettativa senza assegni, secondo le vigenti disposizioni normative e/o contrattuali di comparto, da parte dell'Amministrazione di appartenenza. Non è ammesso il cumulo con proventi di attività di lavoro anche a tempo parziale svolti in modo continuativo.



5. È invece compatibile con l'assegno una limitata attività di lavoro autonomo occasionale purché non contrasti o ritardi quella svolta per conto di INAF. Tale attività deve essere preventivamente autorizzata dal Direttore dell'INAF-Osservatorio Astronomico d'Abruzzo.

Art. 5 – Sede e durata dell'assegno di ricerca

- 1. La sede dell'attività di studio e di ricerca sarà l'INAF-Osservatorio Astronomico d'Abruzzo. Il candidato potrà partecipare a trasferte nazionali e all'estero.
- 2. L'assegno di ricerca avrà una durata di 24 mesi, con la conferma del secondo anno a seguito del parere favorevole del referente delle attività. L'assegno è rinnovabile subordinatamente alle esigenze della ricerca e alla disponibilità dei fondi e nei limiti previsti dall'art. 22 della Legge 240/2010 e successive modifiche e integrazioni.
- 3. L'assegnista è tenuto a redigere, ogni 12 mesi, una relazione dell'attività svolta che dovrà essere approvata dal responsabile scientifico e dal direttore.
- 4. Eventuali differimenti della data di inizio dell'attività prevista nell'ambito dell'assegno, o eventuali interruzioni dell'attività medesima, verranno consentiti ai sensi della normativa vigente.
- 5. L'interruzione dell'attività che risulti motivata ai sensi di quanto sopra, comporta la sospensione dell'erogazione dell'importo dell'assegno per il periodo in cui si verifica l'interruzione stessa, ed in questi casi il termine finale di scadenza dell'assegno è posticipato di un arco temporale pari al periodo di durata dell'interruzione
- 6. La fruizione dell'assegno inizierà presumibilmente entro giugno 2023.

Art. 6 - Importo dell'assegno e altre condizioni

- 1. L'importo annuo lordo percipiente dell'assegno di ricerca è di Euro 30.000,00; tale importo è da intendersi al netto degli oneri a carico dell'Osservatorio Astronomico d'Abruzzo e sarà corrisposto in rate mensili posticipate.
- 2. Si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 476/1984 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge n. 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 247 del 23 ottobre 2007 e, in materia di congedo per malattia l'art. 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'INAF fino alla concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca. Il periodo di astensione obbligatoria per maternità non concorre alla durata dell'assegno prevista dal contratto.

Art. 7 - Commissione giudicatrice

- 1. La selezione dei candidati è effettuata da una Commissione giudicatrice nominata dal Direttore dell'INAF Osservatorio Astronomico d'Abruzzo.
- 2. La Commissione giudicatrice è composta da tre membri, scelti tra il personale di ricerca anche universitario, italiano o straniero, esperti nelle tematiche relative al programma di ricerca descritto nel bando.
- 3. Ai sensi della normativa vigente, la composizione della Commissione deve inoltre garantire, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere. Il Presidente della Commissione, indicato dal decreto di nomina, è scelto tra i suoi componenti.
- 4. Lo stesso decreto indicherà il nominativo del segretario.
- 5. Qualora le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 dovessero perdurare, tutte le riunioni della Commissione esaminatrice e la valutazione per i titoli possono essere svolte, per tutti o alcuni dei componenti della commissione, in modalità telematica, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 247, comma 7, del Decreto Legge 34/2020, e nel caso di colloquio, quest'ultimo può svolgersi anche in videoconferenza, per tutti o alcuni dei componenti della Commissione e dei candidati, con le modalità di cui all'articolo 247, comma 3, del Decreto Legge 34/2020.

Art. 8 - Svolgimento della selezione



- 1. La selezione è per titoli, integrata da un eventuale colloquio di approfondimento che potrà essere espletato anche mediante videoconferenza.
- 2. La Commissione dispone di 100 punti, di cui 60 punti per i titoli e 40 punti per l'eventuale colloquio;
- 3. Il punteggio minimo per poter accedere all'eventuale colloquio è di 42/60.
- 4. La Commissione, prima di procedere alla valutazione di titoli, stabilirà sia il punteggio massimo attribuibile a ciascuna delle tipologie di titoli, sia i criteri con i quali attribuirà il punteggio a ciascun titolo valutabile tenendo conto dei titoli preferenziali indicati nell'articolo 2.
- 5. La Commissione valuterà i titoli secondo il criterio dell'attinenza al tema dell'assegno di ricerca di cui all'articolo 1.
- 6. I titoli valutabili sono:
 - a) pubblicazioni a carattere tecnico-scientifico attinenti il settore per il quale si concorre o settori affini (per un massimo di 15 su 60 punti);
 - b) *curriculum vitae et studiorum* (per un massimo di 40 su 60 punti), con particolare enfasi sulle competenze acquisite nel settore oggetto di questo bando;
 - c) altri titoli valutabili (premi, borse di studio, lettere di referenze, ecc. per un massimo di 5 su 60 punti).
- 7. La Commissione valuterà con adeguato punteggio il conseguimento recente del titolo di studio abilitante.
- 8. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri generali, è effettuata nella prima riunione della Commissione.
- 9. La Commissione, sulla base della valutazione dei titoli redige la lista di candidati che, avendo raggiunto il punteggio 42/60, sono ritenuti idonei a sostenere l'eventuale colloquio.
- 10. Nella circostanza in cui la Commissione decida di effettuare il colloquio, coloro che hanno presentato la domanda di partecipazione alla selezione nei termini e con le modalità di cui all'articolo 3, che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione e abbiano conseguito nella valutazione dei titoli un punteggio di almeno 42/60 saranno convocati.
- 11. La Commissione si riserva l'opportunità di svolgere il colloquio presso la sede dell'Osservatorio Astronomico d'Abruzzo in via Mentore Maggini, snc Teramo, oppure in modalità telematica.
- 12. I candidati riceveranno la convocazione almeno 15 giorni prima del colloquio, con le modalità di svolgimento dello stesso unitamente all'esito della valutazione dei titoli.
- 13. Il colloquio verterà su argomenti e materie inerenti il tema di ricerca di cui all'articolo 1 del presente bando. Durante il colloquio la Commissione accerterà la conoscenza della lingua inglese.
- 14. Per essere ammessi al colloquio i candidati dovranno essere provvisti di documento di identità.
- 15. I candidati convocati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno fissato saranno dichiarati decaduti dal concorso.
- 16. Supereranno il colloquio i candidati che riporteranno, nella medesima prova, un punteggio non inferiore a 28/40.
- 17. Al termine della procedura di selezione la Commissione giudicatrice provvederà a redigere la graduatoria di merito secondo l'ordine del punteggio finale ottenuto da ogni candidato in base alla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e del colloquio.
- 18. A parità di merito è preferito il candidato più giovane.
- 19. La graduatoria sarà approvata con provvedimento del Direttore dell'Osservatorio Astronomico d'Abruzzo e sarà resa pubblica sul sito www.oa-abruzzo.inaf.it e sul sito www.inaf.it

Art. 9 – Conferimento dell'assegno e stipula del relativo contratto

- 1. Il vincitore della procedura di selezione sarà formalmente convocati per la stipula del contratto con i quali verrà perfezionato il conferimento dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca.
- 2. Il vincitore della procedura di selezione decade dal diritto all'assegno nel caso in cui non sottoscriva il contratto entro il termine fissato nella convocazione di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi i casi di oggettivo e comprovato impedimento e/o i casi di forza maggiore.
- 3. La stipula del predetto contratti non darà luogo, in nessun caso, all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato né farà sorgere in capo ai titolari degli assegni il diritto all'accesso ai ruoli dell'Ente.



- 4. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito della selezione, il vincitore della relativa procedura dovrà rilasciare formale dichiarazione di accettazione degli assegni, attestando, contestualmente, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'artico lo 4 del presente "Bando".
- 5. Nel caso in cui il vincitore della procedura di selezione sia in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero che non sia già stato dichiarato, ai sensi della normativa vigente in materia, equivalente o equipollente ad uno dei titoli di studio richiesto dall'articolo 2, comma 1, del presente "Bando", l'Amministrazione, recependo gli esiti dell'accertamento eseguito dalla "Commissione esaminatrice" ai soli fini della ammissione alla procedura, trasmetterà gli stessi, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) o b), del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2009, numero 189, corredata dalla istanza del candidato, al Ministero della Università e della Ricerca, ai fini della acquisizione del parere previsto dall'articolo 4, comma 2, del medesimo Decreto.
- 6. In caso di parere positivo del Ministero della Università e della Ricerca ovvero in caso di inutile decorso del termine entro il quale il parere deve essere reso, l'Amministrazione, con lo stesso provvedimento, comunicato sia all'interessato che al Ministero, dispone il riconoscimento del titolo di studio e autorizza il conferimento dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca.
- 7. In caso di parere negativo del Ministero della Università e della Ricerca, l'Amministrazione, con lo stesso provvedimento, comunicato sia all'interessato che al Ministero, dispone che il titolo di studio non è valido ai fini dell'ammissione alla procedura di selezione, con la conseguente esclusione del candidato, e autorizza sia lo scorrimento della graduatoria di merito della procedura che il conferimento dell'assegno al primo dei candidati idonei.
- 8. Nelle dichiarazioni di accettazione di cui al precedente comma, il titolare dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca dovrà assumere, sotto la sua responsabilità, l'impegno di non usufruire, durante tutto il periodo di durata dii predetto assegno, di borse di studio, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad integrare le loro attività di ricerca, di sovvenzioni o di altri assegni di ricerca.
- 9. Entro lo stesso termine di cui al comma 4 del presente articolo, il vincitore della procedura di selezione che intenda rinunciare all' assegno dovrà far pervenire apposita comunicazione alla Direzione Generale dello "Istituto Nazionale di Astrofisica".
- 10. Qualora il vincitore della procedura di selezione dichiari espressamente, con le modalità definite nel precedente comma 9, di rinunciare al conferimento dell'assegno ovvero nei casi in cui, per una qualsiasi altra causa, non sia possibile stipulare con il predetto vincitore il relativo contratto, il titolare dell'assegno decida di recedere dal contratto o decadano dal diritto o il contratto venga risolto, lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" si riserva di conferire il medesimo assegno ai candidati che sono risultati idonei, secondo l'ordine previsto dalla "graduatoria finale di merito", approvata e pubblicata con le modalità previste dall'articolo 8 comma 20, del presente "Bando".
- 11. Il titolare dell'assegno è tenuto, a pena di decadenza dal relativo diritto, a stipulare apposita polizza assicurativa contro gli infortuni sul lavoro prima di avviare le attività di ricerca.
- 12. Per quanto riguarda, invece, i rischi derivanti dalla responsabilità civile nei confronti dei soggetti terzi, il titolare dell'assegno sarà coperto da apposita polizza assicurativa stipulata dallo "Istituto Nazionale di Astrofisica" con oneri a proprio carico.
- 13. La polizza di cui al precedente comma non copre il titolare dell'assegno dai rischi derivanti dalla responsabilità civile nei confronti dell'Ente.
- 14. Il titolare dell'assegno può recedere dai contratti all'uopo stipulati dando un preavviso scritto di almeno 30 giorni.
- 15. Il termine di preavviso decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascun mese.
- 16. In caso di mancato preavviso, l'Ente ha il diritto di trattenere sugli emolumenti ancora da corrispondere al titolare dell'assegno l'importo corrispondente al periodo per il quale il preavviso non è stato dato.
- 17. In ogni caso, l'annullamento della procedura di selezione oggetto del presente "Bando", che costituisce l'indispensabile presupposto del conferimento degli assegni, è motivo di risoluzione de relativo contratto, senza obbligo di preavviso e fatto comunque salvo il pagamento del corrispettivo previsto per le prestazioni eventualmente già rese.



Art. 10 - Decorrenza e obblighi.

- 1. La data di decorrenza dell'assegno è stabilita dal Direttore dell'INAF Osservatorio Astronomico d'Abruzzo, all'atto della convocazione per la stipula del contratto.
- 2. La data di attivazione del contratto avverrà presumibilmente entro giugno 2023.
- 3. L'assegnista ha l'obbligo:
 - a. di sottoscrivere preliminarmente il contratto regolante la collaborazione all'attività di ricerca preventivata e quant'altro ivi contemplato;
 - b. di iniziare puntualmente, salvo motivato impedimento temporaneo da comunicare tempestivamente all'Osservatorio, alla data indicata contrattualmente, l'attività di ricerca in programma presso la sede dell'INAF Osservatorio Astronomico d'Abruzzo;
 - c. di continuare regolarmente ed ininterrottamente l'attività di ricerca per l'intero periodo dell'assegno sotto la supervisione del Responsabile Scientifico del progetto, <u>Dott. Michele Cantiello</u>, che dovrà anche monitorare i progressi dell'assegnista;
 - d. di presentare una relazione dell'attività svolta ogni dodici mesi. Le relazioni di attività saranno oggetto di approvazione da parte del responsabile scientifico del progetto e saranno trasmesse al Direttore dell'Osservatorio Astronomico d'Abruzzo. La mancata approvazione, opportunamente motivata dal responsabile scientifico, darà all'Osservatorio Astronomico d'Abruzzo il diritto di recedere dal contratto;
 - e. di osservare tutte le norme interne e le altre disposizioni impartite dal Direttore e dal Responsabile Scientifico di programma;
- 4. L'assegnista che dopo avere iniziato a svolgere l'attività di ricerca in programma non la prosegua regolarmente ed ininterrottamente senza giustificato motivo, per l'intera durata dell'assegno, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, o che infine, dietro parere del Responsabile Scientifico, dia prova di palese insufficiente attitudine alla ricerca in programma, potrà incorrere nella risoluzione del contratto con conseguente interdizione dall'ulteriore fruizione dell'assegno con atto motivato del Direttore. 5. Dell'eventuale avvio del procedimento interno volto a decisione di risoluzione del contratto verrà data comunicazione all'interessato, che avrà facoltà di sottoporre ogni propria controdeduzione in merito con memoria scritta indirizzata al Direttore dell'Osservatorio.
- 6. Della conclusione dello stesso procedimento, sia in caso di semplice rimessa agli atti, senza conseguenze ulteriori, sia in caso di effettiva decisione di risoluzione del contratto, verrà parimenti data comunicazione motivata all'interessato.
- 7. Possono essere giustificate sospensioni temporanee nella fruizione dell'assegno di ricerca solo nel caso che il titolare necessiti di assentarsi per condizioni di gravidanza e puerperio, per malattia di durata superiore a un mese, o per altro grave motivo.
- 8. Le condizioni di sospensione dell'assegno andranno debitamente comprovate e documentate, e comunicate tempestivamente all'Osservatorio.

Art. 11 - Responsabile del procedimento

1.Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Segretario della Commissione Esaminatrice.

Art. 12 – Pubblicità

1. La pubblicità integrale del presente bando viene disposta via rete informatica con pubblicazione sul sito web dell'INAF (www.inaf.it) e dell'Osservatorio Astronomico d'Abruzzo (www.oa-abruzzo.inaf.it), nonché sui siti del Ministero dell'Università e Ricerca e dell'Unione Europea secondo le modalità indicate dal MUR.

Art. 13 -Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" denominato anche "Regolamento generale sulla protezione dei dati", lo "Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio Astronomico d'Abruzzo", in qualità di titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati resi disponibili dai candidati che presenteranno domanda di partecipazione alla presente selezione, o comunque acquisiti a tal fine dal predetto "Osservatorio", è finalizzato



unicamente allo svolgimento delle attività ed alla adozione di atti e provvedimenti previsti dalla predetta procedura e verrà effettuato a cura delle persone preposte al suo espletamento, ivi compresi i componenti della Commissione Esaminatrice.

- 2. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato mediante l'utilizzo di apposite procedure, anche informatizzate, nei modi ed entro i limiti necessari per proseguire le finalità specificate nel precedente comma, anche in caso di eventuale comunicazione a soggetti terzi.
- 3. Il conferimento dei dati personali è necessari per verificare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di selezione e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.
- 4. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del "Regolamento generale sulla protezione dei dati" ed, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati, di richiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione al trattamento, nonché di opporsi al trattamento, che potranno esercitati inoltrando apposita richiesta allo "Istituto Nazionale di Astrofisica", con sede a Roma, in Viale del Parco Mellini numero 84, Codice di Avviamento Postale 00136, con le modalità definite nel comma successivo. 5. I diritti indicati nel precedente comma potranno essere esercitati, senza alcuna formalità, con l'invio di una richiesta al "Responsabile della Protezione dei Dati" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica":
 - a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo specificato nel comma 4 del presente articolo;
 - b) a mezzo di messaggio di posta elettronica inviato al seguente indirizzo rpd@inaf.it;
 - c) a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata inviata al seguente indirizzo rpdinaf@legalmail.it.
- 6. I soggetti che ritengono che il trattamento dei loro dati personali venga effettuato in violazione delle disposizioni contenute nel "Regolamento Generale sulla protezione dei Dati" e di quelle previste dal presente articolo hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei Dati Personali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 77 del predetto Regolamento, o di adire la competente autorità giudiziaria, in conformità a quanto disposto dall'articolo 79 del predetto Regolamento.

Art. 14. Norme di rinvio.

- 1. Per quanto applicabile alla procedura di conferimento di assegni di ricerca, l'Osservatorio Astronomico d'Abruzzo assicura l'osservanza delle vigenti norme in materia di pari opportunità, di antidiscriminazione e di tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali.
- 2. Per quanto non contemplato dal presente bando, l'Osservatorio si atterrà, ove applicabile in analogia, alla vigente disciplina di legge in materia di concorsi pubblici.

Art.15 Disposizioni finali

1. Qualsiasi informazione relativa al presente "Bando" potrà essere richiesta inviando un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo michele.cantiello@inaf.it

IL DIRETTORE OSSERVATORIO ASTRONOMICO D' ABRUZZO

Dott. Enzo Brocato

Uff. Personale
S. Ciprietti
irma autografa omessa art. 3 c. 2 D. Lgs. 39/1993

Responsabile amm.va F. Bencivenga

(firma autografa omessa art. 3 c. 2 D. Lgs. 39/1993)